



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Il caso di Colle di Val d'Elsa: pregi e difetti di un protocollo d'intesa<sup>1</sup>*

NICOLA FIORITA - FRANCESCA TARCHIANI

1. Il vorticoso incremento dei flussi immigratori ha fatto schizzare in pochi anni il numero dei musulmani presenti in Italia fino a cifre (circa un milione<sup>2</sup>) che prima apparivano lontanissime e che, al di là del particolare valore simbolico che tendono ad assumere, rappresentano la chiara testimonianza di una realtà ormai solidamente consolidata all'interno della società italiana. Questo rapido processo di incremento e di radicamento della popolazione islamica è stato accompagnato dal contestuale intensificarsi della sua segmentazione, ovvero dalla diffusione di una articolazione e di una disomogeneità sempre più marcata, caratteristica peraltro che ha sin dall'inizio contraddistinto la storia dell'islam italiano.

Chi più da vicino si è occupato di analizzare le forme della presenza islamica in Italia ha descritto un mondo composito, in cui agiscono attori diversi per formazione teologica, luogo di provenienza, finalità religiose, collegamenti con gli Stati nazionali di origine, ma anche soggetti che perseguono differenti strategie di insediamento e che intendono raggiungere obiettivi politici spesso non coincidenti. Come è stato opportunamente messo in evidenza, nella società italiana non agisce un islam unitario, unico e ben definito, ma piuttosto coesistono un islam delle moschee, un islam degli stati, un islam sunnita, un islam sciita, un islam delle confraternite, un islam radicale, un islam dei convertiti e così via<sup>3</sup>. Aggettivazioni che per l'appunto rimandano a letture differenti del messaggio

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1 e 4 sono opera di Nicola Fiorita, i paragrafi 2 e 3 di Francesca Tarchiani.

<sup>2</sup> Cfr. Stefano Allievi, *Islam italiano*, Torino, 2003, pag. IX. Si noti che lo stesso autore aveva fissato in circa 280.000 il numero dei musulmani che vivevano in Italia nel 1992 (cfr. Stefano Allievi, *Complessità e dinamiche dell'islam in Italia*, nel vol. M. El Ayoubi, *Islam plurale*, Roma, 2000, p. 92), ciò significa che in appena otto anni tale presenza risultata essersi triplicata. Cifre più ridotte sono, comunque, quelle fornite dalla Caritas, che nel Dossier Immigrazione del 2004 fissa in 723.188 il numero degli immigrati musulmani, a cui poi andrebbero sommati i cittadini italiani (poche migliaia) di fede islamica.

<sup>3</sup> Per maggiori approfondimenti su questa composita frammentazione si rimanda al lavoro di A. Pacini, *I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia*, Milano, 2000, p. 21 ss.

religioso, ma anche a impostazioni spesso distanti, a volte addirittura contrapposte, rispetto alle dinamiche di integrazione, ai rapporti con le comunità non musulmane, alla visione dei compiti dello Stato e dei diritti dei cittadini<sup>4</sup>.

Secondo Renzo Guolo la corrente maggioritaria dell'islam italiano è quella neotradizionalista. Nelle sue due principali varianti, tale corrente propugna il riconoscimento di una sorta di statuto personale per gli islamici (versione attivista) o sostiene l'idea che i musulmani debbano vivere come se non si trovassero in Occidente e quindi debbano rifiutare ogni rapporto con le autorità civili (versione separatista)<sup>5</sup>. Accanto a queste posizioni indubbiamente radicali (sebbene, peraltro, esse non siano in assoluto le più radicali) il cui scopo principale pare essere preservare l'originaria purezza della comunità islamica da possibili contaminazioni con la società di accoglienza, è possibile individuare esperienze di tutt'altro segno, certo minoritarie ma nondimeno significative. In questa ultima categoria ci sembra che debba essere collocata la comunità islamica di Colle di Val d'Elsa.

Il caso del centro culturale islamico avente sede sin dalla metà degli anni '90 a Colle di Val d'Elsa, e che funge da punto di riferimento per tutti i musulmani che vivono nella provincia di Siena, presenta aspetti decisamente peculiari, che ne marcano una assoluta specificità, e che sembrano discendere da una scelta di fondo netta e precisa, individuabile nella volontà di agire sul territorio nell'assoluto rispetto delle norme generali e attraverso il dialogo con gli altri attori sociali e con gli enti locali<sup>6</sup>, anche ove ciò comporti la necessità di adattare regole e abitudini consolidate nei secoli<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Solo parzialmente la ricchezza di opinioni che connota l'Islam italiano ha trovato una sua rappresentanza quando si è provveduto a definire la composizione della Consulta islamica, fortemente voluta dal ministro dell'Interno Pisanu. Anche, ma non solo, su questo profilo insiste Nicola Colaianni, *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), al momento di articolare la propria severa critica all'organo in esame.

<sup>5</sup> Cfr. Renzo Guolo, *Le organizzazioni islamiche in Italia e le reti transnazionali di riferimento*, relazione presentata al convegno *L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino 2-3 dicembre 2004.

<sup>6</sup> In una intervista pubblicata sul sito del Comune di Colle di Val d'Elsa ([www.comune.collevaldelsa.it](http://www.comune.collevaldelsa.it)) l'attuale imam, Feras Jabareen, della comunità islamica della cittadina senese afferma che "è necessario rifiutare il ricorso alla violenza e promuovere il dialogo, il confronto e la convivenza pacifica di culti e religioni e diverse".

<sup>7</sup> Sempre l'imam di Colle di Val d'Elsa in altra intervista (riportata da C. Saint-Blancat, *Imam e responsabili musulmani: le modalità di interazione con la società locale*, relazione presentata al convegno *L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino 2-3 dicembre 2004) sostiene esplicitamente l'intento di "essere una comunità compatta, che mantiene alcuni principi che vengono dalla shari'a islamica, ma adattando le nostre abitudini e stili di vita a questa realtà, noi dobbiamo rispettare le regole di vita del paese in cui viviamo ed adattarci a questo posto".

Ampia visibilità delle attività che vengono intraprese, moderazione nella lettura del messaggio religioso, utilizzazione accorta degli strumenti previsti dalla legislazione italiana e, infine, disponibilità alla discussione ed al compromesso rappresentano le principali caratteristiche che concorrono a delineare l'originalità di questa esperienza e che dimostrano la vitalità dell'islam di provincia<sup>8</sup>, non di rado meno permeato dai condizionamenti esterni che modellano le comunità islamiche metropolitane e per questo più flessibile, più disponibile ad adattarsi a quelle circostanze di tempo e di luogo che segnano la vita attuale dei musulmani emigrati in Occidente.

2. L'apertura della società ospitante, la ricerca del dialogo, lo sforzo verso l'integrazione, l'invito alla tolleranza sono valori molto apprezzati da (quasi) tutti ma non sempre adeguatamente praticati. In questo caso l'atteggiamento della comunità islamica si dispiega in un territorio fertile, nel quale diversi soggetti sono pronti a recepire le aperture che ne segnano l'agire.

Il nuovo Statuto della Regione Toscana, entrato in vigore il 12 febbraio del 2005, all'art. 4 del Titolo primo prevede tra le finalità prioritarie della Regione il diritto alla pari opportunità tra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e sociale (lettera f)<sup>9</sup>, la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra i popoli, culture e religioni (lettera r), il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e ad ogni altro aspetto della condizione umana e sociale (lettera s), l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale (lettera t)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Parla di islam nato dal basso per descrivere le esperienze maturate in alcuni piccoli centri della penisola, Stefano Allievi, *op. cit.*, p. 41 ss.

<sup>9</sup> Lo Statuto della Regione Toscana sembra mostrare particolare riguardo al diritto alla pari opportunità tra uomini e donne anche laddove l'art. 82, che chiude il documento, sancisce che l'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo. Per una valutazione dei profili ecclesiastici interessati dalla riforma degli statuti regionali si rimanda a D. Milani, *La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2005, p. 201 ss.

<sup>10</sup> Per una ricognizione complessiva degli interventi regionali finalizzati a favorire l'integrazione religioso-culturale degli stranieri, ad incentivare la lotta alle discriminazioni (anche) religiose ed a garantire il rispetto delle convinzioni etiche si rimanda al lavoro di Antonio G. Chizzoniti - D. Milani, *Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2004, p. 438 ss.

Ancora, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, la Regione Toscana ha adottato la Legge regionale n. 63 del 15 novembre 2004, contenente norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. La legge pur essendo finalizzata esclusivamente a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, costituisce comunque un segno tangibile della rilevanza che la Regione attribuisce alla lotta alla discriminazione<sup>11</sup>.

In questo contesto va collocato l'incontro tra l'Associazione dei musulmani di Siena e il Comune di Colle di Val d'Elsa, incontro che è recentemente sfociato nella stipulazione di un interessante e innovativo Protocollo d'Intesa.

Tale Protocollo, proprio perché concluso da un Comune, non può che testimoniare e incrementare quel processo di ripensamento del sistema delle fonti (e, quindi, del concetto stesso) del "diritto ecclesiastico" che è venuto realizzandosi a partire dalla conclusione del nuovo Concordato e che ha determinato la moltiplicazione dei livelli della contrattazione ed in particolare il coinvolgimento, quali soggetti attivi del negoziato, dei diversi enti territoriali<sup>12</sup>. D'altra parte, se la Repubblica riconosce le confessioni quali interpreti autentiche del sentimento religioso dei cittadini e sceglie di negoziare con esse determinati provvedimenti normativi o amministrativi, in quanto ciò potenzia le capacità di disciplinare adeguatamente quelle fattispecie in cui ravvisi il coinvolgimento di questo peculiare (e primario) bisogno dell'uomo<sup>13</sup>, non può che farlo tanto a livello centrale quanto a livello periferico.

Se fino a questo momento i soggetti attivi di questa contrattazione de-

---

<sup>11</sup> La Legge regionale toscana, suddivisa in quattro capi rispettivamente contenenti principi generali, disposizioni in materia di formazione, in materia di sanità e assistenza, in materia di comitato regionale per le comunicazioni e in materia di attività culturali, turistiche e commerciali, garantisce tra l'altro l'uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi (art. 3), promuove la cultura professionale e imprenditoriale in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane (art. 4), assicura a ciascuno il diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per ricevere il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale (art. 7), prevede che il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio di cui all'art. 29, primo comma, lettera a), numero 5) della Legge regionale n. 22 del 25 giugno 2002, effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona (artt. 12 e 13), statuisce il divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali (art. 16).

<sup>12</sup> Su questa trasformazione e sulla moltiplicazione dei protagonisti del diritto ecclesiastico italiano si veda Raffaele Botta, *Le norme di interesse religioso negli statuti regionali*, Milano, 1999.

<sup>13</sup> Raffaele Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002, p. 49.

centrata erano state quasi esclusivamente le Regioni (con le rare eccezioni rappresentate dalla Provincia di Pistoia, dalla Provincia di Lecce<sup>14</sup> e dal Comune di Benevento<sup>15</sup>) e solo gli enti esponenziali della Chiesa cattolica, con l'accordo in oggetto registriamo per la prima volta il coinvolgimento di una confessione di minoranza, per lo più priva di una intesa conclusa a livello apicale.

3. Passando ad analizzare il contenuto del Protocollo d'Intesa, va subito sottolineato come il documento, dopo aver espressamente richiamato nel proprio preambolo i valori dell'accoglienza, dell'integrazione e della solidarietà all'interno di un'unica società civile fondata, oltre che sul perseguimento del benessere comune e sul lavoro, principalmente sulla pace, sulla tolleranza e sul reciproco rispetto umano, si sviluppi attraverso nove articoli tutti funzionali alla realizzazione sul territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa di un Centro Culturale Islamico con annessa sala di preghiera per l'esercizio del relativo culto.

Tra queste disposizioni, merita particolare attenzione l'art. 2, il quale precisa che l'edificio destinato al culto islamico situato sull'area di proprietà del Comune di Colle Val d'Elsa non può essere sottratto alla sua destinazione neppure per effetto di alienazione e ribadisce il carattere pubblico delle aree concesse in diritto di superficie alla comunità islamica (ovvero all'Associazione) per la realizzazione del Centro Culturale e di tutte le altre opere strutturali e infrastrutturali sulla stessa realizzate.

Per quanto concerne, poi, l'obbligo di destinazione, esso viene espressamente richiamato anche dall'art. 9, la norma di chiusura del Protocollo, con cui il Comune di Colle di Val d'Elsa assicura e riconosce, per tutta la durata di efficacia del contratto di concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale ove insisterà il Centro Culturale, la destinazione di tutti i detti spazi ivi realizzati anche a luogo di preghiera e di professione della fede islamica. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo o di eventuali condanne penali a carico di componenti dell'organo direttivo dell'Associazione, per la commissione di attività illegali direttamente o indirettamente legate alle attività del Centro Culturale, la Giunta comunale

---

<sup>14</sup> Cfr. Raffaele Botta, "Regionalismo forte" e tutela del sentimento religioso, in AA.VV. *Studi in onore di Gaetano Catalano*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 289 ss.

<sup>15</sup> Cfr. Luigi Barbieri, *Dal Concordato di Worms al Concordato di Benevento*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 2000, p. 149 ss.

potrà risolvere il contratto di concessione e tutti i beni immobili realizzati sopra e sotto le aree concesse saranno acquisiti di diritto al patrimonio comunale, ma il Comune sarà tenuto a mantenere il vincolo di destinazione d'uso del Centro Culturale quale luogo dove esercitare anche il culto e la pratica della religione dell'islam per un periodo non inferiore a trenta anni<sup>16</sup>.

I benefici e i vantaggi che il Comune di Colle Val d'Elsa riconosce all'Associazione islamica locale sono tuttavia subordinati all'iscrizione da parte dell'Associazione stessa in apposito registro, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, tenuto presso il Comune (art. 3). Essa potrà altresì beneficiare del regime fiscale agevolato introdotto dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, qualora si costituisca nella forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Nella parte centrale del Protocollo d'Intesa spicca la previsione della costituzione di un Comitato Scientifico Paritetico di Garanzia, composto da otto membri (possibilmente di ambo i sessi) scelti tra soggetti che hanno maturato forti esperienze di carattere culturale e religioso. Il Comitato ha il compito di collaborare con l'organo esecutivo dell'Associazione per la predisposizione del programma annuale delle diverse attività svolte all'interno del Centro Culturale, di verificare l'attuazione del programma e relazionare periodicamente all'amministrazione comunale lo svolgimento dell'attività del Centro Culturale, di rappresentare il "punto di ascolto" di tutti i cittadini (e non solo quelli di fede musulmana) sulle tematiche multireligiose, di promuovere attività, iniziative, incontri tesi all'integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso a favore dell'intera comunità, garantendo il profilo scientifico di eventuali convegni, seminari, forum e dibattiti che dovessero essere promossi e realizzati all'interno del Centro Culturale. In sostanza, il Comitato Scientifico, prevedendo il coinvolgimento di tutti i cittadini e promuovendo attività finalizzate in particolare all'integrazione e al dialogo è chiamato a svolgere funzioni che sembrano appartenere più ad un "ufficio" esclu-

---

<sup>16</sup> La normativa protocollare sul vincolo di destinazione appare estremamente particolare tanto da non avere precedenti neppure nelle intese concluse dallo Stato, a livello nazionale, con le confessioni religiose. Mentre agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico è esclusa dall'art. 831, secondo comma, c.c., la possibilità di sottrarli alla loro destinazione fino a che la destinazione non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano e analogamente gli edifici destinati all'esercizio del culto ebraico non possono essere sottratti alla loro destinazione fino a che la destinazione non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione, per tutte le altre confessioni non vale lo stesso regime. Preme sottolineare che invece proprio le bozze di intesa islamica, in quanto modellate su quella ebraica, prospettano il vincolo di destinazione degli edifici designati a luogo di preghiera e di pratica della fede islamica. Sul contenuto delle tre bozze di intesa si veda Antonio Cilardo, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, Napoli, 2002.

sivamente amministrativo, o addirittura ad un ente terzo svincolato dal potere esecutivo, che non ad un organo paritetico rappresentativo comunque degli interessi dei fedeli di una determinata confessione religiosa.

Tra gli aspetti peculiari del documento in esame va segnalato anche il riferimento a future ed ulteriori intese tra le parti<sup>17</sup>. La possibilità di sottoporre a nuovo esame il contenuto dell'intesa sottoscritta non rappresenta certo una novità, anzi si colloca in quella tendenza, propria del nuovo Concordato e di tutte le intese stipulate in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, volta a incentivare un negoziato aperto e permanente tra le parti per il miglioramento della tutela del sentimento religioso dei cittadini<sup>18</sup>.

Infine, l'art. 8 dell'intesa locale obbliga l'Associazione ad adottare, all'interno delle aree concesse in diritto di superficie, la lingua italiana, fatta eccezione per particolari attività di rito e di culto. Lo stesso imam della comunità islamica della cittadina senese ha affermato che tale previsione dimostra sicuramente la volontà e la disponibilità dell'Associazione dei musulmani di Siena e provincia di integrarsi con la società colligiana e con tutte le etnie presenti a Colle Val d'Elsa che sono unite dalla religione musulmana ma anche dalla lingua italiana, quale strumento comune di unità, di dialogo e di confronto<sup>19</sup>.

4. La valutazione conclusiva del Protocollo d'Intesa oggetto della nostra attenzione non può che oscillare tra il doveroso riconoscimento dei suoi meriti e la necessaria segnalazione dei suoi limiti, ovvero non può che riflettere le luci e le ombre che lo caratterizzano: luci che provengono principalmente dalla esistenza stessa del documento e ombre che nascono da alcune sue specifiche disposizioni.

Se è indubitabile, infatti, che la stipulazione di questo Protocollo segna un punto sulla strada della integrazione e dimostra che è possibile affrontare e regolamentare le esigenze dei musulmani che vivono in Italia attraverso il

---

<sup>17</sup> Art. 7 del Protocollo d'Intesa.

<sup>18</sup> Sull'argomento si veda Raffaele Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, op. cit., p. 40 ss., il quale tra l'altro commenta: la novità più rilevante del nuovo Concordato del 1984 e delle intese stipulate in attuazione dell'art. 8, terzo comma, Cost. sta nell'aver sostituito al sistema previgente, essenzialmente statico, una vera e propria galassia di patti polimorfi, destinati dinamicamente a tessere, nel quadro di una prestabilita trama di principi, una sorta di negoziazione permanente tra Stato e Chiesa (...).

<sup>19</sup> Si veda l'intervista all'imam Feras Jabareen, pubblicata sul sito del Comune di Colle di Val d'Elsa ([www.comune.collevaldelsa.it](http://www.comune.collevaldelsa.it)).

ricorso agli strumenti tipici previsti in via generale dal nostro ordinamento per disciplinare il fenomeno religioso, nondimeno si deve rilevare come il suo contenuto si esponga ad alcune osservazioni critiche.

Il riferimento va, ovviamente, ad alcuni dei profili su cui ci siamo soffermati nel paragrafo precedente. La presenza di un comitato scientifico avente (anche) funzione di controllo, l'inserimento di una sorta di clausola risolutiva dell'accordo legata alla ricorrenza di comportamenti criminali, l'uso esclusivo della lingua italiana, il peso attribuito alle iniziative volte a promuovere il dialogo interreligioso sono tutti elementi che sembrano, da un lato, tradire una cautela eccessiva delle parti interessate e, dall'altro, determinare l'imposizione alla comunità islamica di moduli organizzativi che mortificano la libertà e l'autonomia ad essa, come ad ogni altra confessione religiosa, riconosciuta dalla Costituzione<sup>20</sup>. Né tragga in inganno la circostanza che il Protocollo sia espressamente destinato a regolamentare l'attività di un centro culturale islamico. Al di là di quella che è la nozione islamica di centro culturale, non rimane nessun dubbio sul fatto che l'oggetto principale dell'accordo vada individuato dagli interessi religiosi dei musulmani della provincia di Siena, e più precisamente dalla costruzione di un edificio destinato al culto, come rappresentati dalla competente autorità spirituale.

Probabilmente non era facile fare di più. L'ossessione per la sicurezza<sup>21</sup>, il timore nei confronti dell'altro, la chiusura in luogo dell'accoglienza, la riscoperta dell'identità religiosa come strumento per marcare la distanza dai diversi, rappresentano delle tendenze che non è possibile ignorare: la loro diffusione nella società italiana è stato tanto rapida quando estesa. Non stupisce

---

<sup>20</sup> Sul principio di autonomia confessionale si veda perlomeno Salvatore Berlingò, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, 1991; Antonio G. Chizzoniti, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000, p. 113 ss.; P. Floris, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1992. Il caso specifico dell'islam, ovvero la tendenza in diversi paesi europei ad imporre alle comunità musulmane condizioni, obblighi e requisiti che contrastano con il principio di autonomia confessionale, è al centro di un recente intervento di Silvio Ferrari, *Profili giuridici e valoriali dell'integrazione dell'Islam nella società europea e italiana e modelli di rapporto tra confessione islamica e Stato in corso di elaborazione in Europa*, relazione presentata al convegno *L'islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino, 2-3 dicembre 2004.

<sup>21</sup> Le possibili implicazioni dell'emergenza sicurezza sulla disciplina del diritto di libertà religiosa erano state acutamente segnalate già da Antonio G. Chizzoniti - D. Milani, *op.cit.*, p. 430; Silvio Ferrari, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2005, p. 179 ss.; Marco Ventura, *Dal church and state al law and religion*, nel vol. G.B. Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 192 ss.. Per una disamina più completa della questione si rimanda a Roberto Mazzola, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano, 2005.

più di tanto, quindi, la prudenza che sembra aver caratterizzato l'azione dell'ente locale e della comunità islamica, entrambi probabilmente intenzionati ad evitare in ogni modo l'insorgere di reazioni emotive e incontrollabili da parte dell'opinione pubblica, ma resta il fatto che essa non può giustificare la lesione di diritti costituzionalmente riconosciuti. Lesione che, come detto, ricorre laddove si impone a una comunità religiosa l'adozione di una struttura, di una organizzazione e di un complesso di attività (a prescindere che ciò rispetti o meno la tradizione ed il patrimonio dottrinale del gruppo religioso) comprimendone la libertà, il diritto all'autodeterminazione e ipotecandone l'evoluzione futura.

Il principio laico è concepito come la garanzia dell'autonomia della libertà di ciascuno di scegliere di essere se stesso, chiarisce nelle battute conclusive della sua seconda parte il rapporto sulla laicità redatto dalla commissione Stasi. Precisato che il principio di laicità non si esaurisce certo nel concetto di autonomia, questa affermazione ha il pregio di sottolineare come non vi possa essere vero pluralismo religioso (e quindi tantomeno laicità) laddove si impongano schemi precostituiti che ingabbiano le esperienze e le identità non tradizionali. Ed è proprio la ferma adesione a questa impostazione che ci spinge a ritenere che la, pur lodevole, conclusione dell'accordo tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e l'Associazione dei Musulmani di Siena rischia di produrre non solo un passo in avanti sulla strada dell'integrazione ma anche un passo indietro per ciò che concerne il rispetto di quel principio supremo di laicità che dovrebbe guidare in ogni momento ed in ogni luogo l'azione dei pubblici poteri.